

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1660-A</sup>

## RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(RELATORE GUI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 9 novembre 1950 (Stampato n. 1076)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(SEGGI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(PELLA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 16 novembre 1950*

Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura

*Presentata alla Presidenza il 23 gennaio 1951*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che è al nostro esame concerne il problema della soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Tale Ufficio fu istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, con lo scopo, come dice l'articolo 2, di provvedere al reperimento dei prodotti sottoposti a disciplina di ammasso e vincolo e di vigilare sull'osservanza di detta disci-

plina da parte dei produttori, svolgendo altresì i compiti statistici connessi.

A cinque anni di distanza si può dire con tranquillità che l'Ufficio ha assolto in modo soddisfacente i suoi compiti istituzionali ed ha contribuito, in tempi veramente difficili, a provvedere all'alimentazione del popolo italiano.

Esso, che pure esercitava funzioni proprie dello Stato, ebbe la forma giuridica di un

ente di diritto pubblico autonomo. Si articolò con uffici comunali e uffici provinciali, raggiungendo nei momenti del suo massimo sviluppo una imponente struttura organizzativa.

Naturalmente con il normale ritorno alla regolarità negli approvvigionamenti dei prodotti agricoli, e particolarmente dei cereali, per alcuni dei quali l'ammasso fu o soppresso o trasformato da totale in parziale, i compiti dell'Ufficio diminuirono di importanza.

La sua necessità parve addirittura superata nella primavera scorsa, quando il Consiglio dei ministri decise, per le residue operazioni di ammasso per contingente del grano, di provvedere con gli Ispettorati agrari provinciali e in conseguenza di sopprimere l'U. N. S. E. A. stesso.

Tale decisione trovò la sua formulazione nel presente disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica dal Governo nella seduta del 30 maggio 1950.

Contemporaneamente al ridursi delle sue funzioni l'U. N. S. E. A. ridusse il proprio personale, in parte per licenziamenti, in parte per dimissioni volontarie.

Alla data del 1° novembre 1950 la consistenza del personale era ridotta a n. 6.380 dipendenti, di cui 6.105 nelle province e 275 al centro. Non si ha notizia che dopo quella data siano avvenute altre diminuzioni.

Per comprendere la situazione in cui venne a trovarsi detto personale bisogna anche dire che alle spese per il funzionamento dell'U. N. S. E. A. si provvedeva — come dice l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale istitutivo — « con fondi da prelevare sulle gestioni di ammasso in base ad aliquote da applicare sul prezzo di cessione dei prodotti soggetti ad ammasso o a vincolo ».

Tali aliquote furono soppresse per disposizione governativa, dal 1° ottobre 1949, quando il Consiglio dei ministri provvide ad una riduzione del prezzo del pane. Perciò la situazione dell'ente era diventata precaria anche dal punto di vista del finanziamento, per il quale si dovette fare ripetute volte ricorso ad anticipazioni bancarie, garantite dallo Stato.

Secondo gli intendimenti del Governo la soppressione dell'U. N. S. E. A. avrebbe dovuto verificarsi prima del giugno-luglio 1950, considerato che, come si è detto, le stesse operazioni di ammasso per contingente del grano, per il raccolto 1949-1950, venivano attribuite agli Ispettorati provinciali agrari, e che pertanto (per quanto i dirigenti del-

l'U. N. S. E. A. avessero avuto, con lodevole iniziativa, premura di far svolgere all'ente alcune attività di natura statistica, non collegate con gli ammassi, dalle quali derivò, per esempio, quella pregevole pubblicazione che fu il *Bollettino Mensile d'Informazioni dell'U. N. S. E. A.*, assieme all'indagine sulla distribuzione della proprietà e della mano d'opera in Italia), i compiti dell'ente venivano a mancare quasi integralmente.

Invece la discussione del disegno di legge si prolungò eccezionalmente presso il Senato della Repubblica, sia per la necessità di apportare emendamenti al testo ministeriale, sia per la difficoltà di concordare le esigenze del Governo con le proposte di quella Commissione dell'agricoltura, rivolte ad un aumento del numero dei dipendenti dell'U. N. S. E. A. da trasferire alle dipendenze dello Stato.

Così passarono le vacanze estive e, mentre le operazioni di ammasso venivano compiute dai nuovi incaricati, la situazione dell'U. N. S. E. A. divenne ancor più difficile, anche dal punto di vista finanziario, per i grandi ostacoli che si dovettero superare per procurarsi le somme necessarie al pagamento delle retribuzioni al personale, il quale attraversò nei mesi estivi ed autunnali dei periodi di grande disagio.

Finalmente, l'altro ramo, del Parlamento condusse a termine l'approvazione del disegno di legge, che fu trasmesso alla Presidenza della Camera in data 16 novembre 1950, notevolmente emendato.

Gli emendamenti più notevoli riguardano l'articolo 6, il quale nel nuovo testo dispone una maggiore assunzione di dipendenti dell'U. N. S. E. A. da parte dello Stato (da 2300 a 3000), e la introduzione di un nuovo articolo — attuale articolo 8 — con il quale si dispone l'istituzione, non prevista nel disegno di legge ministeriale, di un ruolo transitorio di gruppo A per il personale dei gradi superiori trasferito dall'U. N. S. E. A. alla Amministrazione del Ministero dell'agricoltura.

Il disegno di legge fu assegnato dal Presidente della Camera alla IX Commissione dell'Agricoltura in sede legislativa, con parere della I Commissione (interni) e della IV Commissione (finanza e tesoro).

La IV Commissione (finanze e tesoro) trasmise parere favorevole, mentre la I Commissione sollevò dapprima l'eccezione della propria competenza primaria, in quanto il disegno di legge contiene disposizioni interessanti l'ordinamento del personale dello Stato, e, successivamente, quando il Presidente della Camera decise di riservare all'Assemblea l'approva-

zione definitiva del disegno di legge assegnando alla IX Commissione il solo esame preliminare in sede referente, la suddetta I Commissione diede un parere favorevole di massima al provvedimento, richiedendo per altro « lo stralcio degli articoli 7, 8 e 10 del testo approvato dal Senato, che disciplinando problemi relativi allo stato giuridico degli impiegati dello Stato, esigono una più meditata riflessione ».

La Vostra Commissione dell'agricoltura, in alcune riunioni precedenti alle vacanze natalizie e immediatamente successive, dedicò un attento esame al disegno di legge e alla risoluzione dei problemi sollevati con fondamento dalla I Commissione.

La Vostra Commissione, nella sua totalità si è trovata unanime nel principio che l'U. N. S. E. A. dovesse essere soppresso, in quanto la attribuzione di queste funzioni proprie dello Stato ad un ente da esso distinto non è parsa giustificata. Le stesse difficoltà per il finanziamento e il disagio di cui ha sofferto il personale negli ultimi mesi, non si sarebbero verificati, se lo svolgimento dei compiti attribuiti all'U.N.S.E.A. fosse stato affidato allo Stato, così come avvenne, per compiti collegati, con le S. E. P. R. A. L. Perciò gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 che si riferiscono a tale soppressione e alle operazioni conseguenti, furono approvati senza modificazioni, tolti due emendamenti di secondaria importanza agli articoli 4 e 5.

La Commissione si è trovata anche concorde nel ritenere che se era giustificato sopprimere l'ente, non sarebbe altrettanto giustificato sopprimere o cessare le funzioni che esso, almeno in parte, svolgeva. Anzi, la Commissione ritiene che presso il Ministero della agricoltura dovrebbe essere dato notevole incremento allo svolgimento delle funzioni statistiche, base indispensabile per una efficiente ed organizzato servizio di tutela e di sviluppo della stessa economia agricola del paese. E anche alcuni compiti economici, quali le stesse operazioni di ammasso, che sussistono tuttavia per alcuni prodotti e che la situazione internazionale sembra consigliare almeno di non sospendere, dovrebbero trovare presso l'Amministrazione del Ministero dell'agricoltura degli organi adatti. Perciò, senza entrare nella competenza specifica del Ministero e del potere esecutivo, la Commissione ha espresso a questo proposito un suo parere, contenuto nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Pugliese, che qui si riproduce:

« La IX Commissione permanente della Camera dei deputati considerata l'assoluta

necessità per l'Amministrazione dell'agricoltura di disporre di un proprio efficiente strumento di indagine economica, che le offra la possibilità di operare, anche sul piano legislativo, su una concreta conoscenza delle situazioni di fatto, e che le permetta, attraverso le previste rilevazioni statistiche e i successivi controlli, l'attuazione di provvedimenti per lo sviluppo e la tutela della economia agricola; avuto riguardo alla possibilità di utilizzare a tal fine il personale che, attraverso l'attività sin qui svolta dall'Ufficio nazionale statistico economico per l'agricoltura, si è dimostrato più qualificato per competenza, esperienza ed attitudine;

invita il Governo a disporre che le 1700 unità le quali a norma dell'articolo 6 del disegno di legge 1660, possono essere assunte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste traendole dai quadri dell'U. N. S. E. A. siano prescelte soprattutto con riguardo alle esigenze di tale servizio, la cui costituzione e il cui funzionamento assumono ancora maggior urgenza nel presente momento;

invita il Ministro dell'agricoltura a far sì che tale servizio, per la sua stessa natura, pur venendo inserito, anche perifericamente, nel corpo dell'Amministrazione, mantenga una sua organica ed unitaria fisionomia e faccia direttamente capo, per l'indirizzo tecnico, rispondendone, alla Direzione generale del Ministero maggiormente interessata alla particolare attività e più specificatamente competente ».

A questo scopo, la Commissione non solo si è trovata nell'avviso di confermare la assunzione da parte del Ministero dell'agricoltura di un cospicuo numero di dipendenti dell'U.N.S.E.A., ma anche ha concordato con il Senato nella opportunità di un trattamento speciale da concedersi a 115 dirigenti dell'U.N.S.E.A., al fine di impedire che essi potessero disperdersi in altri enti privati e per attirarli nella Amministrazione dell'agricoltura a costituire il nucleo principale della organizzazione, presso di esso, di servizi statistici ed economici.

Alla Commissione si è posto poi il problema umano delle sorti del personale dell'ente da sopprimere. Essa nella sua maggioranza ha ritenuto di concordare con la cifra di 3000 dipendenti (1700 per il Ministero dell'agricoltura, 900 per il Ministero delle finanze, per gli Uffici del catasto e 400 per il Ministero del tesoro prevalentemente per il disbrigo delle pratiche per le pensioni di guerra) approvata al Senato dai rappresentanti di tutte le correnti politiche componenti quella Commissione

per l'agricoltura, dopo lunghe e difficili discussioni, specialmente con gli esponenti responsabili del Ministero del tesoro.

La Commissione non ha ritenuto di poter passare sopra alle valide obiezioni che i rappresentanti del Governo hanno opposto ad un ulteriore aumento del numero dei dipendenti da assorbire. Le obiezioni sono motivate particolarmente dal limite dei fondi previsti per fronteggiare le spese dipendenti dall'applicazione del presente disegno di legge, calcolate in base ad una prospettiva corrispondente al numero già stabilito di persone da assumere. A ciò si aggiunga che l'eventuale scarsità di personale che si ritrovasse in alcuni rami dell'Amministrazione statale, sarà colmata con il trasferimento di personale avventizio esuberante in altre branche dell'Amministrazione stessa, in conformità alle disposizioni vigenti.

D'altra parte, la Commissione ritiene che numerosi altri dipendenti dell'U.N.S.E.A., potranno trovare la loro sistemazione presso gli istituendi enti per la riforma fondiaria, come in alcuni casi è avvenuto per gli enti già esistenti; una parte ancora continuerà ad essere occupata per parecchi mesi presso l'ufficio di liquidazione dell'U.N.S.E.A., ed una altra aliquota apprezzabile dispone di altre possibilità di sistemazione o d'impiego. D'altronde, bisogna anche aggiungere che lo Stato nell'assunzione di nuovo personale deve poter pure disporre di un certo margine di scelta al fine di non doversi addossare personale eventualmente scarsamente preparato o attivo.

Il personale non assorbito dallo Stato si avvarrà, oltre che del normale trattamento di liquidazione per licenziamento, della corresponsione di una indennità pari a 6 o a 3 mesi di stipendio, a seconda che avrà o non avrà chiesto il licenziamento entro 14 giorni dalla data di pubblicazione della legge. A ciò si aggiunga che tutti i mesi trascorsi dal giugno 1950 fino all'entrata in vigore della legge, sono in un certo modo delle mensilità di indennità in più concesse al personale, e questa è forse l'unica conseguenza attiva del lungo ritardo subito dall'approvazione della legge.

Gli emendamenti apportati agli articoli 9 e 10, come già quelli citati al 4 e 5, sono di natura tecnica rivolti ad ottenere una dicitura più chiara che non sollevi poi spinose e delicate contestazioni in sede di applicazione. L'emendamento apportato all'articolo 8 è invece più rilevante, perché la Commis-

sione ha creduto di non poter negare la fondatezza dell'opposizione ad ammettere 'nei ruoli dello Stato nei gradi superiori personale che non abbia soddisfatto alle esigenze prescritte di esami e di anzianità di servizio nelle Amministrazioni dello Stato. Ciò anche in considerazione di quanto è stato in parte disposto e in parte si va disponendo da parte del Governo e dal Parlamento per il personale di altri Ministeri e particolarmente per la grande massa di personale avventizio. Tuttavia la Commissione ha avuto cura — mediante la assunzione stabile, la soppressione degli esami, il trattamento economico e la possibilità concessa di partecipare agli eventuali concorsi — di convenire nell'essenza della preoccupazione che ha mosso il Senato nell'introdurre l'articolo 8 e cioè nel cercare di predisporre una situazione il più conveniente possibile ai funzionari dirigenti che dovranno essere assunti.

Come conseguenza delle modifiche dell'articolo 8 resta variata la tabella annessa al disegno di legge, dove l'elencazione dei gradi viene sostituita da quella delle qualifiche.

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La Vostra Commissione si permette di esprimere un voto e cioè che il disegno di legge venga preso in esame ed approvato al più presto.

Ciò sia per il motivo che già per troppo tempo il disegno di legge ha indugiato presso il Parlamento e sia per la considerazione che la corresponsione degli stipendi al personale è stata, sì, sistemata in tutti i suoi aspetti sino al 31 dicembre 1950, ma che, qualora la messa a disposizione dei fondi previsti avesse a ritardare per la mancata approvazione delle legge, potrebbe purtroppo ripresentarsi una situazione di disagio del personale.

L'attività dell'U. N. S. E. A., che ha reso tanti servizi al paese in situazioni contingenti molto difficili, sta per cessare; ma l'esperienza ha dimostrato che taluni compiti dello Stato nel campo della produzione agricola sono divenuti una necessità permanente, cosicché ad essi si dovrà far fronte con un'organizzazione non transitoria ed improvvisata, ma stabile e definitiva attraverso i normali organi dello Stato. Il disegno di legge si impone alla vostra considerazione anche per questo aspetto positivo di costruzione del futuro, oltre che per quello di liquidazione del passato.

GUI, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ART. 1.

L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, è soppresso.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un Commissario per la liquidazione dell'U.N.S.E.A.

Il Collegio sindacale dell'U.N.S.E.A. resta in carica fino al termine della liquidazione.

La liquidazione avrà la durata non superiore a mesi sei, prorogabile con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. La proroga non può superare i tre mesi. Ove a tale scadenza sussistano ancora trattazioni amministrative, queste passeranno, quale stralcio, alla Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

### ART. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1949 sono aboliti i prelevamenti e le aliquote previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, per i cereali ammassati nei granai del popolo.

### ART. 3.

Il personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura cessa dall'impiego dalla predetta data, salvo quanto è disposto nei successivi commi, ed è ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che gli compete a norma delle vigenti disposizioni.

Per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ufficio di cui al precedente comma, può essere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, trattenuto provvisoriamente in servizio il personale riconosciuto strettamente indispensabile.

Il personale trattenuto a norma del precedente comma è ammesso a fruire del trattamento di licenziamento di cui al primo comma del presente articolo alla chiusura delle operazioni di liquidazione o all'atto del suo

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*

### ART. 3.

*Identico.*

licenziamento, qualora questo avvenga durante le predette operazioni perché non più necessario il suo ulteriore trattenimento in servizio.

ART. 4.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che abbia chiesto di cessare dal servizio entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a sei mensilità dello stipendio, della indennità di carovita e delle quote complementari di cui il personale medesimo risulta stabilmente provvisto alla predetta data.

ART. 5.

Le spese occorrenti per corrispondere le competenze nonché le indennità di licenziamento al personale dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura e per soddisfare le passività e le esigenze finanziarie per il funzionamento dell'ufficio fino alla chiusura della sua liquidazione sono poste a carico dello Stato che somministra i relativi fondi.

Le somme provenienti dalla liquidazione delle attività dell'ufficio sono devolute allo Stato.

I beni mobili di proprietà dell'U.N.S.E.A. sono presi in consegna, in base ai relativi inventari, dal Provveditorato generale dello Stato che ne curerà la custodia oppure, a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la loro parziale o totale assegnazione in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero medesimo, salvo successiva regolazione finanziaria per il definitivo trapasso di proprietà.

ART. 6.

All'adempimento di particolari compiti, prevalentemente di carattere tecnico, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle finanze-catasto e del Ministero del tesoro e per non oltre rispettivamente 1700, 900 e 400 unità, potrà provvedersi mediante l'assunzione di personale non di ruolo, da reclutarsi tra il personale dell'U.N.S.E.A. di cui al precedente articolo 3, che ne faccia domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia

ART. 4.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3 che, entro 14 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, abbia chiesto di cessare dal servizio, è corrisposta oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a sei mensilità dello stipendio goduto alla predetta data, e dei relativi accessori, costituiti dalla indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, dalla indennità di carovita e dal premio giornaliero di presenza computato su 25 giorni per ciascun mese.

ART. 5.

*Identico.*

*Identico.*

Coll'intervento del Provveditorato generale dello Stato, i beni di proprietà dell'U.N.S.E.A. sono presi in consegna, in base ai relativi inventari, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curerà la custodia e li utilizzerà provvisoriamente per i suoi uffici centrali e periferici, salvo la successiva regolazione finanziaria col Ministero del tesoro per il definitivo trapasso di proprietà.

ART. 6.

*Identico.*

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

avvalso della facoltà prevista dal precedente articolo 4 e venga riconosciuto particolarmente idoneo a seguirla di giudizio favorevole di apposite Commissioni nominate dai singoli Ministri interessati.

## ART. 7.

Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 6 agosto 1947 e venga assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione del precedente articolo 6, spetta, a titolo di assegno personale, da riasorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, la differenza fra il trattamento economico connesso al grado statale corrispondente ed il trattamento economico inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sarà ad esso attribuita.

## ART. 8.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito, aggiunto a quelli ordinari, il ruolo transitorio di gruppo A, come dall'annessa tabella, riservato al collocamento, una volta tanto, mediante concorso per titoli ed esami nei limiti dei posti disponibili, di personale ammesso a fruire del trattamento previsto all'articolo precedente che, eccezione fatta per il limite di età stabilito in anni 60, sia in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, nonché di uno tra i diplomi di laurea richiesti per accedere a posti di ruolo nei gruppi A del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e — compreso il servizio reso presso uffici dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste ed altri enti di diritto pubblico operanti nel campo dell'agricoltura — abbia prestato servizio complessivo per un periodo di almeno 14, 10, 7, 5 anni per l'ammissione rispettivamente ai gradi 6°, 7°, 8° e 9°.

Nel ruolo transitorio di cui al comma precedente possono effettuarsi soltanto promozioni con l'osservanza delle vigenti disposizioni ed i posti che, per cessazione di servizio, si renderanno vacanti dopo l'inquadramento resteranno soppressi a cominciare da quelli del grado meno elevato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà, con proprio decreto, alla emanazione

## ART. 7.

*Identico.*

## ART. 8.

Per i servizi statistico-economici dell'agricoltura, il Ministero per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, una volta tanto, a valersi stabilmente del personale ammesso a fruire del trattamento previsto dall'articolo precedente, fornito di diploma di laurea, nel limite massimo di 115 unità, ripartito in base alla tabella allegata alla presente legge.

A tale personale saranno assegnate le qualifiche di detta tabella in relazione a quelle possedute presso l'U.N.S.E.A. all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e verrà attribuito il trattamento economico per stipendio ed accessori degli impiegati statali di grado corrispondente a quello in cui il personale suddetto fu parificato in virtù del decreto interministeriale 31 maggio 1947 citato nel precedente articolo 7.

Lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma è suscettibile di sei aumenti quadriennali, ciascuno in ragione di un decimo dello stipendio stesso, da attribuirsi sempre che durante il quadriennio sia stato prestato ininterrotto e lodevole servizio.

La scelta per la nomina del personale di cui ai precedenti commi sarà effettuata entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per

zione del relativo bando che dovrà contenere le norme e le modalità previste dalle disposizioni vigenti per l'espletamento del concorso, per la formazione della graduatoria, nonché per la designazione dei vincitori la quale dovrà aver luogo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'articolo 6 è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a tre mensilità dello stipendio e della indennità di carovita di cui il personale medesimo risulti provvisto alla data della presente legge.

ART. 10.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per i gradi iniziali dei ruoli delle amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per la ammissione ai concorsi stessi, purché sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il cinquantesimo anno di età.

ART. 11.

I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti

l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro. Il personale nominato come avanti può essere destinato a prestare servizio sia presso l'Amministrazione centrale che presso quella periferica del Ministero della agricoltura e foreste.

Al personale nominato in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni in vigore sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi potrà essere ammesso a partecipare al concorso di merito distinto e agli esami di idoneità per il grado VIII dei ruoli nel gruppo A del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, valutandosi come utili ai fini dell'ammissione agli esami stessi, oltre al periodo di servizio prestato successivamente all'inquadramento di cui al presente articolo, quello prestato in modo ininterrotto e lodevole alla dipendenza dell'U.N.S.E.A.

ART. 9.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'articolo 6, è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a tre mensilità dello stipendio goduto alla data della presente legge, e dei relativi accessori, costituiti dall'indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, dall'indennità di carovita e dal premio giornaliero di presenza computato su 25 giorni per ciascun mese.

ART. 10.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per i gradi iniziali dei ruoli delle amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per la ammissione ai concorsi stessi, purché sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di età.

ART. 11.

*Identico.*



DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quelli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate accertate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrate del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

ART. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

TABELLA

Grado	Denominazione	Numero del posti
VI	Direttore Capo divisione ed Ispettore superiore . . . . .	7
VII	Capo sezione ed Ispettore capo . . . . .	24
VIII	Consigliere ed Ispettore principale . . . . .	34
IX	1° Segretario ed Ispettore . . . . .	50
Totale . . . . .		115

ART. 12.

Identico.

TABELLA

Qualifica	Numero unità	
Esperto statistico di 1ª classe corrispondente a dirigente centrale di 1ª classe dell'U.N.S.E.A. . . . .	7	
Esperto statistico di 2ª classe corrispondente a dirigente centrale di 2ª classe dell'U.N.S.E.A. . . . .	24	
Impiegato di concetto di 1ª classe corrispondente a dirigente provinciale di 1ª classe dell'U.N.S.E.A. . . . .	34	
Impiegato di concetto di 2ª classe corrispondente a dirigente provinciale di 2ª classe dell'U.N.S.E.A. . . . .	50	
Impiegato di concetto di 3ª classe corrispondente a dirigente provinciale di 3ª classe dell'U.N.S.E.A. . . . .		
Totale . . . . .		115